

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 luglio 2019, n. 151
Accreditamento istituzionale, ex art. 24, L.R. n. 9/2017, di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), ex R.R. 3/2005 e s.m.i. Sezione D.05 con dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata "Palazzo Mariano" della "Stella s.r.l."

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- Vista la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa di tipo B "*Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche*".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- all'articolo 24, commi 1, 2 e 3, che: "*1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate*

all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale";

- all'articolo 29, comma 9, che: *"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".*

Con determinazione dirigenziale n. 405 del 29/11/2018 questa Sezione ha rilasciato alla Stella s.r.l., con sede legale in Canosa di Puglia alla via San Leucio, l'autorizzazione all'esercizio per una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), ex R.R. 3/2005 e s.m.i. Sezione D.05, con dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata "Palazzo Mariano;

Nella medesima determinazione sono state richiamate:

- l'istanza di cui alla nota del 27/03/2018, con cui la Stella s.r.l. ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per una RSA di n. 56 p.l. in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata "Palazzo Mariano;
- la successiva istanza di cui alla nota del 18/06/2018, la Stella s.r.l. ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per un modulo di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di n. 21 p.l. in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, da aggregarsi alla Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 56 p.l. denominata "Palazzo Mariano" presso la stessa sede in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1;
- nonché, le due rispettive note di incarico di questa Sezione (prot. AOO_183/4657 del 30/03/2018 e prot. AOO_183/11013 del 23/07/2018) al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT per la verifica dei requisiti minimi ai soli fini dell'autorizzazione all'esercizio e non anche dell'accreditamento, precisandosi che *"la richiesta di accreditamento di cui all'oggetto all'attualità deve considerarsi inammissibile per effetto dell'art. 3, comma 32, della L.R. n. 40/2007, il quale dispone che "Fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta regionale sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e per le*

strutture realizzate con finanziamenti pubblici. Sono fatte salve le istanze riguardanti le strutture che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il parere favorevole di compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente”.

Con nota depositata a mano presso questa Sezione il 25/01/2019 la “Stella s.r.l.” ha riproposto istanza di accreditamento per la RSA in oggetto rilevando di aver usufruito: *“di finanziamenti pubblici per la realizzazione della struttura denominata Palazzo Mariano e rientrando nelle eccezioni previste dall’art. 3 comma 32 della L.R. n. 40/2007 innanzi indicato nella parte in cui esclude l’inammissibilità della domanda di accreditamento per le strutture che hanno usufruito dei finanziamenti pubblici”.*

A tal fine, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. alla sez. D.5 nonché il possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata con D.D. n. 405 del 29/11/2018, la “Stella s.r.l.” ha allegato, tra l’altro, copia dell’estratto BURP n. 123 del 04/08/2011 contenente le domande di ammissione al finanziamento di strutture ed interventi sociali e sociosanitari per privati nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013 Asse 3, Linea di intervento 3.2, Azione 3.2.1 e copia del Disciplinare di attuazione dell’intervento infrastrutturale “Palazzo Mariano” codice operazione AD190/2011-A25 sottoscritto con la Regione Puglia.

Con nota depositata presso questa Sezione in data 08/02/2019, la Stella s.r.l. ha presentato documentazione integrativa rispetto all’istanza che precede, contenente planimetrie relative al *“Progetto esecutivo di una struttura da adibire a residenza per anziani - Palazzo Mariano”*, relazioni tecniche dell’intervento, copia verbali di controllo ed audit di primo e secondo livello, nota regionale AOO_146/22/01/2015/n.1194, certificato di agibilità della struttura “Palazzo Mariano” e copia c.p.i.

Esaminati gli atti ed i documenti prodotti:

- ritenuto sussistente un stretto nesso strutturale e funzionale tra quanto specificamente oggetto del finanziamento pubblico e la RSA in parola, e per esso una riferibilità diretta di detto finanziamento a quest’ultima RSA;
- ritenuta, pertanto, la domanda di accreditamento presentata dalla “Stella s.r.l.” rientrante nei casi di deroga all’inammissibilità di cui all’art. 3, comma 32, L.R. n. 40/2007 sopra citata per le strutture private finanziate con fondi pubblici;
- considerato che la reiterata istanza di accreditamento della “Stella s.r.l.” è stata presentata prima dell’entrata in vigore (09/02/2019) dei regolamenti regionali n. 4 e 5 del 21/01/2019, disciplinanti le nuove RSA per soggetti non autosufficienti e disabili, per cui i requisiti di accreditamento da accertare sono quelli di cui alla Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- considerato, altresì, che la RSA in oggetto, in ogni caso, rientra nel fabbisogno regionale per l’accredimento ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b) dei regolamenti sopra citati e che sarà oggetto del processo di riconversione come dagli stessi disciplinato;

con nota AOO_183/3284 del 13/03/2019, questa Sezione ha, quindi, invitato - ai sensi dell’art. 24, comma 3, e art. 29, comma 9, L.R. n. 9/2017, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti ulteriori previsti dalla Sez. D.5 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ai fini dell’accredimento istituzionale di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata “Palazzo Mariano”, con dotazione di n. 77 p.l..

Con nota pec del 18/06/2019 prot. 53690, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha comunicato l’esito della verifica dichiarando di esprimere: *“Parere favorevole al rilascio al legale rappresentante della Stella s.r.l.,*

sede legale in Canosa di Puglia (BT) alla via San Leucio n.1, all'accreditamento istituzionale per una residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione n. 77 p.l. (n. 56 p.l. + 21 p.l.), denominato Palazzo Mariano, con sede in Canosa di Puglia alla via San Leucio n. 1. Tale parere viene rilasciato a condizione che il personale individuato, come da organigramma, prima del rilascio dell'accreditamento istituzionale, vengano formalizzati i contratti e lo stesso venga regolarmente immesso in servizio."

Tanto premesso e considerato, si propone di rilasciare alla Stella s.r.l., con sede legale in Canosa di Puglia alla via San Leucio, ai sensi dell'art. 24, comma 3, L.R. n. 9/2017, l'accreditamento istituzionale per una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex R.R. 3/2005 e s.m.i. Sezione D.05, con dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata "Palazzo Mariano", con la prescrizione e le precisazioni che seguono:

- il legale rappresentante della Stella s.r.l. provveda, entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione del presente atto, pena inefficacia dello stesso, alla stipula definitiva dei contratti con il personale previsto nell'organigramma e conseguentemente alla sua immissione in servizio, comunicandolo a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
- il mantenimento dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla permanenza del possesso di tutti i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali ulteriori generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., Sezione A e D.05;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*;
- ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; l'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA DELL' ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. "Analisi normativa gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

- di rilasciare alla Stella s.r.l., con sede legale in Canosa di Puglia alla via San Leucio, ai sensi dell'art. 24, comma 3, L.R. n. 9/2017, l'accreditamento istituzionale per una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex R.R. 3/2005 e s.m.i. Sezione D.05, con dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata "Palazzo Mariano", con la prescrizione e le precisazioni che seguono:
 - il legale rappresentante della Stella s.r.l. provveda, entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione del presente atto, pena inefficacia dello stesso, alla stipula definitiva dei contratti con il personale previsto nell'organigramma e conseguentemente alla sua immissione in servizio, comunicandolo a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
 - il mantenimento dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla permanenza del possesso di tutti i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali ulteriori generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., Sezione A e D.05;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
 - ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; l'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

- di notificare il presente provvedimento:
 - ✓ Al legale rappresentante della Stella s.r.l. con sede in Canosa alla via San Leucio n. 1;
 - ✓ Al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG;
 - ✓ Al Direttore Generale della ASL BT;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio SGO (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)